

qualora non venisse attivata la prima classe, previa accettazione delle richieste di iscrizione, per l'anno scolastico 2005/2006 la scuola media statale annessa al Conservatorio verrebbe a cessare la propria attività;

la salvaguardia delle attività didattiche di scuola media rappresentano (innegabilmente la tutela ed il rilancio delle attività del Conservatorio valutate nel loro complesso —:

quali provvedimenti il Ministro interrogato intenda adottare per scongiurare una penalizzazione per la scuola media statale del Conservatorio di San Pietro a Majella che si sostanzierebbe, peraltro, in una evidente disparità rispetto a quanto realizzato nell'ambito di analoghe strutture annesse a Conservatori presenti in altre città;

se non ritenga necessario compiere ogni sforzo, facendo leva sulle proprie attribuzioni ministeriali, e di concerto con le competenti istituzioni scolastiche locali, allo scopo di scongiurare un frustrante epilogo per le comprensibili istanze di qualificata istruzione che provengono da numerosi genitori desiderosi di intraprendere un corso di studi in un Conservatorio tanto prestigioso e autorevole. (4-12977)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della giustizia, per sapere — premesso che:

il « galleggiamento », è quel meccanismo secondo il quale quando un dipendente pubblico ricopre funzioni di solito riservate ai dipendenti di grado superiore, galleggia automaticamente verso lo stipendio superiore;

sembrerebbe che a beneficiare di questo sistema siano molti magistrati, ai quali viene riconosciuta un'anzianità economica « pari a quella del magistrato di pari qualifica con maggiore anzianità effettiva che lo segue in ruolo » —:

se corrisponda al vero quanto su dichiarato;

quali siano gli enti o le agenzie o le autorità che ricorrano a tale meccanismo;

quante siano le persone che ne abbiano beneficiato e quante ancora ne beneficeranno.

(2-01467)

« Perrotta ».

Interrogazione a risposta scritta:

SGOBIO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la Società H3G ha comunicato che, ai sensi dell'articolo 47 della legge n. 428 del 1990, intende trasferire in affitto, entro il 1° aprile 2005, alla società *Ericsson Network Services Italia* un ramo dell'azienda che comprende:

attività di progettazione, pianificazione, esercizio e manutenzione di infrastrutture di telecomunicazione;

progettazione, pianificazione, esercizio e manutenzione di sistemi informativi funzionali all'erogazione del servizio di telefonia mobile di terza generazione;

altre attività tecniche ancillari all'esercizio della licenza individuale per la prestazione del servizio pubblico di comunicazioni mobili di terza generazione secondo lo standard UMTS; tutte le sue infrastrutture che comprendono circa 6200 impianti di telefonia;

contestualmente verrà sottoscritto con la società Ericsson un contratto di appalto di servizi avente per oggetto lo svolgimento di servizi connessi ai punti sopra detti;

le motivazioni dell'operazione, adotte dalla H3G spa, vanno individuate nella necessità di recuperare l'efficienza indispensabile per finanziare lo sviluppo della società contenendo nel contempo gli attuali costi di gestione;

questo trasferimento interesserà 760 lavoratori, dislocati attualmente nelle varie sedi che la H3G ha distribuite su tutto il territorio nazionale, solo a Roma sono interessati circa 200/250 lavoratori, a cui verrà applicato, da parte della società Ericsson Italia, il contratto collettivo di lavoro dei metalmeccanici mentre attualmente hanno il contratto collettivo delle telecomunicazioni;

le Organizzazioni sindacali di categoria, nell'incontro svoltosi il 31 gennaio 2005 con le controparti della H3G spa e con la società *Ericsson Network Services* Italia, hanno ribadito il loro dissenso a questo tipo di accordo che rischia di coinvolgere anche altri settori aziendali e non tutela adeguatamente i lavoratori coinvolti sia da un punto di vista occupazionale che contrattuale;

di fronte alle richieste delle Organizzazioni Sindacali, come il mantenimento delle sedi di lavoro, il no ad ulteriori cessioni o scorpori di altri settori aziendali, garanzie occupazionali serie per tutta la durata dell'affitto (no a licenziamenti o ad ulteriore mobilità) e la garanzia per tutti i lavoratori di rientrare in H3G spa una volta finito il periodo di affitto, non sono state accolte dalle controparti —:

se sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;

se, nell'ambito delle sue competenze, intenda attivare un Tavolo di concertazione tra le parti al fine di verificare se, all'interno della trattativa in corso, vengono tutelate le legittime richieste dei lavoratori interessati da questo trasferimento. (4-12976)

* * *

POLITICHE COMUNITARIE

Interrogazione a risposta immediata:

DETOMAS, BRUGGER, ZELLER, WIDMANN e COLLÈ. — *Al Ministro per le politiche comunitarie.* — Per sapere — premesso che:

la procedura di infrazione n. 1999/4902 (*ex* articolo 226 del Trattato che istituisce la Comunità europea) — statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico (decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463) — trova i suoi prodromi nel 1999 quando la Commissione europea avanzava la richiesta di informazioni ancora durante l'iter di formazione del decreto;

a seguito della sua approvazione, la Commissione europea, a cura del Commissario per il mercato interno, avviava l'istruttoria per un'eventuale procedura di infrazione riguardante alcuni commi dell'articolo 11 del decreto legislativo in questione;

alla prima nota di data 20 aprile 2001 del Commissario per il mercato interno seguiva una seconda di costituzione in mora complementare in data 17 dicembre 2002 (n. 2002/2282), con cui la Commissione europea contestava, in particolare, alcune disposizioni della norma di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977), nella parte in cui si prevede che le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ipotesi di scadenza delle concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico, rilascino le concessioni preferendo i concessionari uscenti, nonché gli enti o le imprese degli enti locali. Contestava, altresì, la disposizione che riconosce una preferenza alle imprese degli enti locali e agli enti di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977 nell'ambito delle gare per l'attribuzione di nuove concessioni;